

Indice generale

CAPO I Norme generali.....	4
Art. 1 Ambito di applicazione.....	4
Art. 2 Definizioni.....	5
Art. 3 Competenze del Consiglio comunale.....	8
Art. 4 Competenze del Sindaco.....	9
Art. 5 Competenze della Giunta comunale.....	9
Art. 6 Competenze del Dirigente.....	10
Art. 7 Riassegnazione di posteggi nei mercati e nelle fiere a seguito di spostamento.....	10
Art. 8 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.....	11
Art. 9 Valorizzazione e tutela di aree di particolare interesse del territorio comunale.....	14
CAPO II Funzionamento dei mercati e dei posteggi isolati.....	15
Art. 10 Assegnazione dei posteggi nei mercati.....	15
Art. 11 Criteri di assegnazione dei posteggi di nuova istituzione o resisi liberi.....	15
Art. 12 Migliorie di posteggi nei mercati.....	16
Art. 13 Concessione del posteggio.....	16
Art. 14 Subingresso autorizzazione con posteggio.....	17
Art. 15 Disciplina delle assenze e delle sospensioni dell'attività.....	18
Art. 16 Assegnazione di posteggi occasionalmente liberi nei mercati settimanali.....	19
Art. 17 Registrazione delle presenze dei titolari nei mercati e nei posteggi isolati.....	20
Art. 18 Registrazione delle presenze dei precari nei mercati.....	20
Art. 19 Assegnazione di posteggi riservati ai produttori agricoli.....	21
Art. 20 Mercati in deroga.....	22
Art. 21 Orari di vendita.....	23
Art. 22 Vendita a mezzo di autoveicoli.....	23
Art. 23 Posteggi isolati per attività stagionali o ricorrenze religiose e civili.....	24
Art. 24 Posteggi isolati fuori mercato.....	24
Art. 25 Autorizzazioni temporanee.....	25
Art. 26 Mercati a merceologia esclusiva.....	25
CAPO III Commercio itinerante.....	27
Art. 27 Rilascio del titolo abilitante.....	27
Art. 28 Subingresso nell'autorizzazione di commercio itinerante.....	27
Art. 29 Modalità di svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante.....	28
Art. 30 Zone vietate.....	29
Art. 31 Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime.....	30
Art. 32 Criteri di assegnazione dei nulla osta per il commercio in area demaniale marittima.....	31
CAPO IV Funzionamento delle fiere.....	32
Art. 33 Norme generali per il funzionamento delle fiere.....	32
Art. 34 Assegnazione posteggi nelle fiere.....	33
Art. 35 Formazione della graduatoria dei precari ed assegnazione posteggi occasionalmente liberi.....	33

CAPO V Funzionamento dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.....	35
Art. 36 Caratteristiche dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.....	35
Art. 37 Assegnazione dei posteggi.....	35
Art. 38 Partecipazione ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.....	36
Art. 39 Orari di vendita.....	37
Art. 40 Norme per lo svolgimento dei mercatini.....	37
Art. 41 Obblighi per i venditori dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.....	37
 CAPO VI Norme generali per la tutela del consumatore.....	 38
Art. 42 Diritti dei consumatori.....	38
Art. 43 Obblighi generali in materia di tutela del consumatore.....	38
Art. 44 Contenuto minimo delle informazioni.....	38
Art. 45 Modalità di indicazione.....	39
Art. 46 Indicazioni in lingua italiana.....	39
Art. 47 Divieti di commercializzazione.....	39
Art. 48 Ambito di applicazione.....	40
Art. 49 Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura.....	40
Art. 50 Esenzioni.....	41
 CAPO VII Disposizioni finali.....	 42
Art. 51 Sanzioni.....	42
Art. 52 Revoca dell'autorizzazione.....	44
Art. 53 Decadenza dalla concessione o dal nulla osta.....	45
Art. 54 Norme transitorie e finali.....	45

CAPO I Norme generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti di:

- del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" nel prosieguo chiamato d.lgs.;
- dell'art. 2 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 - "Nuove norme in materia di commercio sulle aree pubbliche", nel prosieguo chiamata Legge Regionale, e successive modifiche ed integrazioni;
- dei "Criteri applicativi della l.r. 6.4.2001, n. 10, ai sensi dell'art. 1, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 della medesima legge", approvati con deliberazione di Giunta Regionale del 20 luglio 2001, n° 1902, pubblicati nel B.U.R del 14 agosto 2001, n° 73, integrati con deliberazioni di Giunta Regionale n. 633 del 14 marzo 2003, n. 1028 del 16 aprile 2004 e n. 2113 del 2 agosto 2005, nel prosieguo chiamati Criteri Regionali;
- D.Lgs.18 maggio 2001 n. 228, "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", nel prosieguo chiamato d.lgs. n. 228/01;
- dell'art. 1 comma 1065 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e decreto di attuazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007;
- della Legge Regionale 25 luglio 2008, n.7, D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero";
- Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, art. 4, lettera e) "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo); D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";

2. Esso si applica a tutte le forme di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale. Norme particolari potranno essere stabilite per singoli posteggi o mercati in relazione alle specifiche caratteristiche e alle località ove sono stati istituiti.

3. Non sono soggetti alla presente disciplina i chioschi o manufatti per la vendita di quotidiani e periodici o adibiti alla distribuzione gratuita degli stessi ed eventuali altri

prodotti consentiti ai sensi delle normative di settore, in quanto soggette a norme speciali di pianificazione e programmazione, diverse da quelle del commercio su aree pubbliche. In tali manufatti non può essere rilasciata l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del d.lgs..

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente ai prodotti del settore alimentare posti in vendita, effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche: le strade, i canali, i campi e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per posteggio: la parte di area pubblica o di area privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato per l'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per mercato: l'area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese. I mercati si dividono nelle seguenti tipologie: Posteggi isolati: con un gruppo di posteggi fino a cinque; Mercati: con un numero di posteggi pari o superiore a sei;
- e) per mercato in deroga: mercato che si svolge nella giornata prevista qualora questa sia festiva;
- f) per mercato straordinario: mercato che si svolge nella medesima area ma in giorni diversi da quelli previsti. In caso di mercati bisettimanali gli operatori dei singoli mercati si alterneranno nei mercati straordinari;
- g) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) per mercati a merceologia esclusiva: mercati in cui le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune;
- i) per mercato agricolo di vendita diretta (c.d. farmer's market): mercato riservato ai produttori agricoli;

- j) per produttori agricoli: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ed ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
- k) per mercatini dell'antiquariato e del collezionismo: mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato anche in convenzione con il Comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche, esclusive o prevalenti, in particolare l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- l) per scheda di mercato: scheda riassuntiva che contiene le prescrizioni particolari (orario del mercato, dimensioni dei posteggi, ecc.) e l'elenco dei posteggi suddivisi per settore e per specializzazione merceologica. È parte integrante del Piano del Commercio su aree pubbliche che va approvato dal Consiglio comunale;
- m) per presenze nel mercato o fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in un determinato mercato o fiera, munito delle attrezzature e delle merci per poter esercitare, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio. Non si computa la presenza in caso di ritardo; analogamente non si computa la presenza nel caso in cui vi sia impossibilità di raggiungere il posteggio assegnato con l'automezzo, qualora il posteggio possa essere comunque allestito con i tradizionali elementi mobili; la presenza viene riconosciuta se l'automezzo di cui trattasi sia un veicolo speciale attrezzato per la vendita di generi alimentari. Gli operatori precari sono considerati presenti qualora si presentino al mercato entro le ore 8.00 e partecipino alle operazioni di spunta;
- n) per miglioria: la possibilità per un operatore concessionario di posteggio in un mercato o in una fiera di scegliere un altro posteggio purché non assegnato, a seguito di apposito bando;
- o) per posteggio riservato: il posteggio individuato e destinato ai produttori agricoli;
- p) per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari del posteggio, si provvede per quella giornata all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;
- q) per operatore precario: l'operatore già in possesso di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione;

- r) per consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- s) per associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
- t) per professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;
- u) per produttore: il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
- v) per prodotto: qualsiasi oggetto, bene o servizio, derivante dalla coltivazione della terra, dall'allevamento degli animali o da una prestazione di servizi, destinato al consumatore, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
- w) per codice del consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

Art. 3 Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, delibera l'istituzione di nuovi mercati, di nuove fiere e di nuovi posteggi isolati. Con la delibera istitutiva del nuovo mercato, della fiera o del posteggio isolato vengono stabiliti il numero e le superfici dei singoli posteggi che possono essere differenziati a seconda della tipologia merceologica degli stessi. Determinati posteggi del mercato possono essere vincolati a una specifica tipologia nell'ambito dei due settori alimentare e non alimentare.

2. Il Consiglio comunale delibera, altresì, la modifica del giorno di svolgimento di mercati, fiere e posteggi isolati, la soppressione e lo spostamento di sede definitivo di mercati, fiere o di posteggi isolati già esistenti.

3. Il Consiglio comunale può disporre il ridimensionamento dell'area del mercato o della fiera o la soppressione di mercati, di posteggi isolati o di fiere già esistenti qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- caduta sistematica della domanda;
- rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato.

4. Le deliberazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono adottate sentite le Municipalità, le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e iscritte al relativo Albo regionale.

5. L'individuazione dell'area da adibire a mercato, fiera o posteggio isolato è preceduta da una verifica sulla possibilità di adeguare l'area stessa ai requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa. I meccanismi di programmazione possono essere fondati su indici di qualità e fruibilità del servizio, in grado di promuovere lo sviluppo e garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti, in particolare la necessità di salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale nonché di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente urbano oltre che il rispetto dell'ordine pubblico e della salute pubblica.

6. I singoli provvedimenti di istituzione dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere potranno contenere una specifica disciplina a ulteriore integrazione della presente disciplina generale.

7. L'istituzione dei mercati, fiere e posteggi isolati è preceduta da una fase di

sperimentazione di almeno due anni.

8. Sono vietati i criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite dei prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137".

Art. 4 Competenze del Sindaco

1. Nelle materie disciplinate dal presente regolamento il sindaco può intervenire con ordinanze ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL nei modi e nei termini ivi previsti.

Art. 5 Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta comunale delibera lo spostamento temporaneo di sede del mercato, della fiera o dei posteggi isolati, previa presentazione ed illustrazione, in unica seduta, alle commissioni comunali e municipali competenti per materia e territorio e alla presenza delle associazioni di categoria e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. La Giunta comunale, previa presentazione ed illustrazione, in unica seduta, alle Commissioni Comunali e Municipali competenti per materia e territorio e alla presenza delle associazioni di categoria e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, delibera l'avvio sperimentale delle fiere, dei posteggi isolati e dei mercati sperimentali di cui all'art. 3 c. 7 del presente regolamento. Gli uffici, con cadenza annuale, relazionano alle commissioni Comunali e municipali competenti per materia e territorio sull'andamento di fiere, posteggi isolati e mercati sperimentali.

3. La Giunta comunale, nell'ambito dei mercati e delle fiere, sperimentali o già istituiti, può prevedere, per motivi di ottimizzazione complessiva dell'area mercatale o della fiera, modifiche che riguardano la superficie dei singoli posteggi, la specializzazione merceologica, la trasformazione in posteggio riservato a produttori agricoli, la ricollocazione di posteggi all'interno della stessa area mercatale o della fiera, nonché la soppressione di singoli posteggi nell'ambito di operazioni di razionalizzazione dell'area di mercato o della fiera, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le

organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e iscritte al relativo Albo regionale.

Art. 6 Competenze del Dirigente

1. Il Dirigente dispone, per temporanee esigenze connesse alla realizzazione di lavori pubblici, alla costruzione di opere o a interventi di manutenzione, lo spostamento di singoli posteggi isolati o di limitate porzioni di mercato o di fiera, nonché, occasionalmente, lo spostamento del giorno di mercato o di fiera.

Art. 7 Riassegnazione di posteggi nei mercati e nelle fiere a seguito di spostamento

1. In caso di spostamento del mercato o fiera, durante la vigenza delle concessioni, le riassegnazioni sono effettuate sulla base della graduatoria di cui al successivo comma 2. Nel caso in cui gli spostamenti dei posteggi o delle aree di mercato o fiera riguardino più del 50% dei posteggi complessivi del mercato o fiera stessi, si procederà a riassegnazione di tutti i posteggi sulla base della graduatoria di anzianità di cui al successivo comma 2. Nel caso in cui gli spostamenti riguardino fino al 50% dei posteggi complessivi, si procederà a riassegnazione solo tra gli operatori coinvolti nella modifica.

2. Il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza dell'operatore in quel mercato intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato, o sulla base delle presenze effettive in quella fiera. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. In caso di parità di presenze deve essere valutata la maggiore anzianità di esercizio effettivo dell'impresa di commercio su aree pubbliche, comprovata dalla data di inizio di tale attività così come risultante dal Registro delle Imprese riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Sulla scorta dei criteri sopra enunciati verrà redatta la graduatoria distinta per settore merceologico o per tipologia ove prevista.

3. È onere dell'operatore provare l'anzianità di cui è titolare tramite la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di un'anzianità diversa da quella agli atti dell'amministrazione. Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a

livello regionale, potrà essere fissata una data dalla quale decorrerà la valutazione dell'anzianità di cui sopra.

Art. 8 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. È vietato esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitante all'esercizio dell'attività medesima. L'atto deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza.

2. Fermo restando quanto contenuto nella scheda di mercato, nella concessione di posteggio o nell'autorizzazione, ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore e la specializzazione merceologica cui è destinato, la tipologia di attrezzature consentite nonché le dimensioni del posteggio e della relativa attrezzatura e le eventuali altre prescrizioni previste ai sensi del successivo art. 9 del presente regolamento.

3. Gli autonegozi e gli automezzi devono essere collocati negli spazi indicati nelle concessioni di posteggio in modo tale da non arrecare pericolo per i passanti. Gli automezzi non attrezzati in dotazione agli operatori di ortofrutta e fiori e piante possono essere collocati al di fuori dell'area di mercato. Ulteriori deroghe possono essere stabilite se riconducibili ai seguenti casi:

- a) esigue dimensioni del posteggio dato in concessione;
- b) particolare collocazione del posteggio qualora il mezzo sia d'ostacolo all'esercizio di altre attività;
- c) per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.

Non sono ammessi altri veicoli, oltre al mezzo utilizzato per la vendita, all'interno del posteggio assegnato. Le attività operanti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento devono far pervenire richiesta di eventuale deroga entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tale valutazione dovrà essere richiesta anche in caso di subentro.

4. È vietata l'esposizione di merce alla rinfusa. La merce deve essere esposta e collocata in maniera ordinata. Dall'inizio delle operazioni di vendita il posteggio deve risultare sgombero dalle attrezzature e dalla merce servite per l'allestimento. Gli operatori devono curare la pulizia del mezzo e delle attrezzature. Sono vietati gli accatastamenti di merci al suolo o, comunque, in area accessibile al pubblico. Per esigenze di decoro

l'Amministrazione comunale potrà definire specifiche modalità di allestimento delle attrezzature di vendita.

5. Nel caso di posteggi che utilizzano la fornitura elettrica è obbligatorio mantenere i cavi elettrici in sicurezza.

6. Non può essere effettuata la vendita a mezzo di apparecchi automatici su aree pubbliche, anche se collocati nei limiti dimensionali e merceologici del posteggio.

7. Le tende e gli ombrelloni di protezione alle strutture di vendita, ove ammessi, devono essere collocati rispettando le limitazioni e prescrizioni dettate nell'atto concessorio che sarà modificato qualora questi risultassero di impedimento o pregiudizio a interessi pubblici.

8. Fermo restando quanto contenuto nella scheda di mercato o nell'autorizzazione, la copertura dovrà avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo e massima di mt. 2,50 al colmo.

9. La parte della tenda che eccede la dimensione dello spazio al suolo non può essere usata come spazio espositivo. In nessun caso la tenda può ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso.

10. I posteggi isolati possono essere utilizzati con banco amovibile o con chiosco fisso a condizione che la scheda di mercato allegata al Piano del commercio su aree pubbliche lo preveda espressamente. Il banco amovibile dovrà essere rimosso alla fine delle operazioni giornaliere di vendita lasciando l'area interessata libera da qualsiasi ingombro, ivi compresi i rifiuti che andranno conferiti negli appositi contenitori, tenendo conto anche della differenziazione dei rifiuti stessi, qualora tale servizio sia offerto. Potranno essere definite apposite tipologie di banco tipo, con apposita deliberazione di Giunta comunale, in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna. Il chiosco fisso non può essere installato in assenza di Permesso di costruire.

11. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non creare disturbo, in base alla normativa acustica vigente.

12. Nel caso che l'attività consista in preparazioni o presentazioni culinarie mediante impianti di cottura nell'area del posteggio e comporti la necessità di allacciamenti elettrici o uso di fiamme libere, l'operatore dovrà munirsi di estintore portatile omologato. Gli impianti di cottura installati su automezzi che utilizzino alimentazione a gas da bombole devono essere installati ed utilizzati in conformità alla normativa vigente.

13. È vietato per l'illuminazione dei banchi o per altri servizi l'uso di generatori mobili di energia elettrica alimentati a carburante, salvo che questi non si rendano necessari per l'adeguamento alle normative igienico-sanitarie e comunque in ottemperanza all'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, art. 4, lettera e) "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

14. La vendita dei prodotti alimentari è assoggettata alle disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia e nel rispetto delle norme europee sulla provenienza e denominazione dei prodotti.

15. Salvo diversa indicazione contenuta nella scheda di mercato o nell'autorizzazione, entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali, i posteggi dei mercati devono essere resi liberi da ogni occupazione, ivi compresi i rifiuti che andranno conferiti negli appositi contenitori, tenendo conto anche della differenziazione dei rifiuti stessi, qualora tale servizio sia offerto.

16. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. È vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui dei mercati o delle fiere in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

17. I prodotti esposti per la vendita sia nei posteggi che in forma itinerante debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile dall'utente, il prezzo di vendita al pubblico e ogni altra indicazione obbligatoria per legge, mediante l'uso di un cartello con carattere di altezza di circa 1 cm., o con altre modalità idonee allo scopo come previsto dall'art. 14 del d.lgs.

18. A eccezione dei mercatini dell'antiquariato, è vietata la vendita di abbigliamento usato, accessori di abbigliamento e calzature usati. In caso di vendita di cose usate diverse da quelle vietate, dovrà esserne data adeguata informazione mediante

esposizione di un cartello ben visibile. Inoltre, la merce usata dovrà essere tenuta ben separata da quella nuova.

19. L'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio è soggetto al pagamento del relativo canone unico.

20. I titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere, compresi i mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, non dotati di strutture fisse o chioschi, oltre al pagamento del relativo canone unico, devono effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un versamento a copertura delle spese di manutenzione ordinaria (tracciatura posteggi, ecc.) dell'area di mercato. L'importo annuo di tale versamento verrà determinato con apposito provvedimento dirigenziale, sentite preventivamente le associazioni di categoria.

21. Il concessionario del posteggio è responsabile per tutti i danni arrecati a terzi e all'amministrazione nell'esercizio dell'attività.

22. In relazione ad ogni concessione è prevista una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria resa da istituti bancari o assicurativi di primaria importanza a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione o comunque connessi alla stessa. L'ammontare della fideiussione sarà definito con disposizione dirigenziale calcolato sulla base dei canoni medi dovuti annualmente per l'occupazione del suolo pubblico. In caso di escussione della garanzia l'operatore deve provvederne all'immediata reintegrazione, a pena di decadenza dalla concessione.

Art. 9 Valorizzazione e tutela di aree di particolare interesse del territorio comunale

1. Al fine di valorizzare e tutelare le aree di particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, il Comune, con le modalità previste dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016, può introdurre specifiche limitazioni e prescrizioni al commercio su area pubblica e alle altre attività disciplinate dal presente regolamento.

CAPO II Funzionamento dei mercati e dei posteggi isolati

Art. 10 Assegnazione dei posteggi nei mercati

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione comprensiva di concessione del posteggio, valida fino a dodici anni, a seguito della pubblicazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dell'elenco dei posteggi liberi nel territorio comunale sulla base dei dati rilevati dal Comune, e concernenti, per ogni posteggio, la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui il posteggio è inserito, una volta esaurite le operazioni relative alle miglorie di cui all'art. 12 del presente regolamento.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le modalità di presentazione delle domande sono le seguenti:

- la domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.28, comma 1, lett. a) del d.lgs. deve essere inviata secondo la modalità telematica prevista dal Comune. La domanda deve essere inviata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco dei posteggi liberi, avvenuta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e redatta secondo le modalità indicate nella pubblicazione stessa.
- L'invio della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda.

3. La graduatoria delle domande pervenute per ciascun posteggio deve essere pubblicata entro quindici giorni dalla scadenza del bando. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'eventuale istanza di revisione l'ufficio si pronuncia nel termine massimo di 15 giorni dalla scadenza suindicata e, in caso di accoglimento delle istanze di revisione, pubblica la graduatoria definitiva. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande è rilasciata l'autorizzazione.

Art. 11 Criteri di assegnazione dei posteggi di nuova istituzione o resisi liberi

1. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010, assegna i posteggi secondo una graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di

massima, come declinati dal bando di gara, e secondo i criteri eventualmente indicati dagli accordi adottati dalla Conferenza unificata:

- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) compatibilità del servizio commerciale con la tutela territoriale e ambientale.

2. Potranno essere previsti ulteriori criteri di assegnazione in relazione alle specificità dell'area mercatale e dei posteggi interessati.

3. Nel caso di parità di punteggio ottenuto secondo i criteri di cui al precedente comma 1, trova applicazione il criterio dell'anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche, quale maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche. La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa di commercio su aree pubbliche, comprovata dalla data di inizio di tale attività così come risultante dal Registro delle Imprese riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione.

Art. 12 Migliorie di posteggi nei mercati

1. Il Comune, prima di pubblicare l'elenco dei posteggi disponibili, procede all'emissione di un bando per le migliorie, riservato agli operatori del mercato concessionari di posteggio. Tale bando verrà pubblicato sul Portale del Comune.

2. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posteggio devono inviare istanza al Comune, in via telematica, entro i termini previsti dal bando.

3. Nel caso di più aspiranti alla miglioria si procede alla formazione di una graduatoria tra gli stessi e secondo i criteri di cui al precedente art. 7, comma 2.

Art. 13 Concessione del posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione del posteggio vengono rilasciate contestualmente con un unico modello.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti la concessione ha validità fino a dodici anni, salva rinuncia da parte dell'operatore, revoca o decadenza dalla concessione.

3. È ammesso il subingresso nella concessione di posteggio nelle ipotesi di subentro nell'autorizzazione. Il subingresso comporta la successione nella posizione giuridica del precedente titolare con riferimento alla durata della concessione ed alle fattispecie di violazioni commesse inerenti alla concessione stessa, anche ai fini di cui all'art. 53 del presente regolamento.

4. Gli effetti di cui al comma precedente si verificano, altresì, nei casi di cessazione degli effetti del subingresso a qualsiasi causa dovuti.

Art. 14 Subingresso autorizzazione con posteggio

1. Il subingresso da parte di un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, è subordinato alla presentazione di apposita comunicazione per il settore non alimentare e di SCIA unica per il settore alimentare, secondo le modalità telematiche previste dal Comune.

2. Ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al REA, il subingresso comporta la successione nei titoli di priorità posseduti dal precedente titolare nonché nelle eventuali assenze non giustificate effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione e nelle eventuali posizioni debitorie nei confronti del Comune inerenti all'esercizio delle attività assentite. I medesimi effetti si verificano, altresì, nei casi di cessazione degli effetti del subingresso a qualsiasi causa dovuti. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi deve indicare nel relativo contratto: 1) il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda; 2) l'ammontare delle posizioni debitorie nei confronti del Comune inerenti allo svolgimento delle attività assentite dall'Amministrazione; tali posizioni debitorie debbono, altresì, risultare iscritte nei libri contabili obbligatori. I dati di cui ai punti 1) e 2) devono essere altresì comunicati tempestivamente dall'affittuario al proprio dante causa.

3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più.

4. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito dello stesso settore alimentare o non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

5. Il subentrante dovrà presentare la comunicazione di subingresso o la SCIA unica, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di acquisizione del titolo per atto tra vivi, o entro sei mesi dalla morte del titolare per le acquisizioni a causa di morte. Il subentrante potrà iniziare l'attività solo dopo aver presentato la comunicazione o la SCIA unica di subingresso e da tale data decorrerà la rilevazione delle presenze.

6. Il subentrante, in caso di acquisizione della concessione a causa di morte, qualora non in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare, può continuare l'attività del dante causa sempre che dimostri di aver avviato le procedure per l'acquisizione del requisito. Qualora non ottenga il requisito entro un anno dalla data di morte del titolare, decade dal diritto al subingresso.

7. Fermo restando quanto contenuto nella scheda di mercato o nell'autorizzazione, il subentrante sarà autorizzato alla vendita dei prodotti del settore merceologico di appartenenza di ciascun posteggio e alla specifica tipologia merceologica ove prevista.

Art. 15 Disciplina delle assenze e delle sospensioni dell'attività

1. L'assenza per malattia potrà essere giustificata, per non oltre due anni nell'ambito di tre anni solari consecutivi, purché regolarmente certificata entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Nel caso di società la sospensione dell'attività è consentita a fronte di documentata malattia del rappresentante legale o del socio designato a partecipare normalmente al mercato.

2. La sospensione dell'attività nei posteggi di tipo A per i casi diversi da quelli già indicati dall'art. 5 comma 1 lettera b) della Legge Regionale (malattia, gravidanza), deve rientrare nelle tempistiche massime previste dal medesimo articolo.

3. Per i titolari di autorizzazione al commercio itinerante le motivazioni della proroga per l'inizio dell'attività o della sospensione ultrannuale devono essere debitamente documentate e riferirsi unicamente a fatti che non dipendono dalla volontà dell'interessato.

4. Le domande di proroga devono essere presentate almeno quindici giorni prima della scadenza del termine.

Art. 16 Assegnazione di posteggi occasionalmente liberi nei mercati settimanali

1. Fermo restando quanto contenuto nella scheda di mercato, l'operatore titolare di posteggio è considerato assente qualora non sia presente nel posteggio dato in concessione entro le ore 8.00, salvo il caso di motivato ritardo che deve essere sempre comunicato alla Polizia Municipale entro l'ora suindicata. Il titolare di posteggio non potrà effettuare più di sei ritardi nell'arco di un anno solare. Si procederà, quindi, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, fermo restando il settore merceologico e i requisiti igienico-sanitari, fatto salvo quanto contenuto nella scheda di mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica, fatto salvo il rispetto del settore merceologico.

2. Nei mercati settimanali l'assegnazione agli operatori precari dei posteggi occasionalmente liberi avviene secondo graduatorie distinte per settori merceologici ed è valida per la sola giornata di svolgimento del mercato. La priorità nell'assegnazione è riconosciuta a coloro che vantano il più alto numero di presenze sul mercato, con la stessa autorizzazione, riferito al settore di appartenenza. In caso di parità di presenze viene considerata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte). In caso di conferimento in società viene considerata la data di iscrizione più favorevole.

3. L'assenza del precario da un mercato per due anni consecutivi, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate come definite all'art. 2 lettera m) del presente regolamento.

4. L'operatore precario, almeno 15 giorni prima della sua partecipazione alla spunta, deve comunicare al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento. La registrazione delle presenze deve essere riferita esclusivamente all'autorizzazione indicata nella suddetta comunicazione. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.

5. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato, utilizzando un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

6. Non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

7. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture fisse o chioschi. Per l'occupazione dei posteggi, da parte degli operatori precari, è dovuto il pagamento del canone giornaliero.

8. Gli operatori precari devono esibire, all'atto della spunta, l'autorizzazione originale o il titolo abilitante all'esercizio dell'attività corredato dalla ricevuta di avvenuta comunicazione di precariato di cui al predetto comma 4.

9. Non è prevista l'assegnazione temporanea di posteggi isolati e di posteggi nei mercati giornalieri occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

10. L'assegnazione all'operatore precario del posteggio occasionalmente libero comporta il pagamento del canone unico.

Art. 17 Registrazione delle presenze dei titolari nei mercati e nei posteggi isolati

1. L'operatore assegnatario, o un suo collaboratore, dipendente o associato in partecipazione, deve essere presente al mercato e nel posteggio assegnato entro l'orario stabilito, ai sensi del suindicato art. 16.

2. L'operatore assegnatario, che non sia presente nel posteggio all'orario stabilito per l'apertura, è considerato assente ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio, fatta salva giustificazione ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale.

3. Le assenze maturate dal singolo operatore saranno comunicate dagli agenti della Polizia Municipale al competente ufficio del commercio. Gli elenchi di tali assenze saranno aggiornati mensilmente a cura di quest'ultimo ufficio.

Art. 18 Registrazione delle presenze dei precari nei mercati

1. Per presenza effettuata dall'operatore precario si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in un determinato mercato, munito delle attrezzature e delle merci per poter esercitare, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva

insufficienza delle dimensioni del posteggio.

2. Non si computa la presenza in caso di ritardo. Gli operatori precari sono considerati presenti qualora si presentino al mercato entro le ore 8.00 e partecipino alle operazioni di spunta.

Art. 19 Assegnazione di posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli, iscritti come tali nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice Civile, vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole planimetrie di mercato. In caso di istituzione di nuovi mercati al dettaglio su aree pubbliche o di potenziamento di quelli già attivi, vengono riservati agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 almeno il 15 per cento del totale dei nuovi posteggi.

2. Vengono riservati almeno un terzo dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ai sensi del comma 1 ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

3. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati dal Comune e pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Qualora i posteggi riservati agli imprenditori agricoli ai sensi dei commi 1 e 1 bis rimangano disponibili per più di dodici mesi consecutivi, nonché in caso di presenza di mercati riservati agli imprenditori agricoli nel territorio comunale istituiti ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 novembre 2007 ovvero ai sensi della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, il comune può trasformarli, con provvedimento di Giunta comunale, in posteggi riservati ad operatori di commercio su aree pubbliche.

4. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve inviare la domanda secondo la modalità telematica prevista dal Comune. La domanda deve essere inviata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco dei posteggi liberi e redatta secondo le modalità indicate nella pubblicazione stessa.

5. Per le domande ritenute incomplete, viene chiesta la regolarizzazione che dovrà pervenire entro 15 giorni dal ricevimento. Se non regolarizzate entro il termine fissato, si

procede all'archiviazione.

6. Per l'assegnazione dei posteggi disponibili si osservano i criteri di cui ai precedenti artt. 10, 11 del presente regolamento con formazione di relativa graduatoria.

7. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza l'ufficio si pronuncia nel termine massimo di 30 giorni dalla scadenza dei 15 giorni sopraindicati.

8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, prioritariamente ad altri produttori agricoli previa comunicazione contenente i dati identificativi della ditta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica, fatto salvo il rispetto del settore merceologico. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art.16 del presente regolamento.

9. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, la concessione di posteggio ha validità fino a dodici anni, come previsto dall'art. 13 del presente regolamento, e decade con la perdita della qualità di produttore agricolo e nelle altre ipotesi previste dal regolamento.

10. È consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.

Art. 20 Mercati in deroga

1. Il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sentite le Municipalità, le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale ed iscritte al relativo Albo regionale, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti, predispone un calendario, per l'anno successivo, prevedendo:

- i mercati in deroga;
- gli eventuali mercati straordinari.

2. Gli operatori dei mercati settimanali che intendono partecipare ai mercati straordinari devono comunicare la propria adesione, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento

del mercato, al Comune al fine dei necessari adempimenti amministrativi. Qualora nel mercato straordinario il numero dei posteggi sia inferiore a quello settimanale si procederà all'assegnazione mediante sorteggio, le cui modalità vengono definite con apposita disposizione.

3. La mancata partecipazione al mercato straordinario, degli operatori che avevano comunicato l'adesione, viene considerata assenza ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio nel mercato settimanale, salvo giustificazione ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale.

Art. 21 Orari di vendita

1. Per i mercati giornalieri l'orario massimo di apertura viene fissato dalle ore 7.00 alle ore 23.00, salvo diversa indicazione sulle schede di mercato. Nelle stesse schede potrà essere previsto l'orario di inizio e di fine delle eventuali operazioni di montaggio e di smontaggio. Non viene considerata assenza la chiusura effettuata nel giorno di lunedì da parte dei venditori di prodotti ittici freschi in quanto coincidente con la chiusura nello stesso giorno del mercato ittico all'ingrosso e nei giorni domenicali e festivi per tutti gli operatori.

2. Per i mercati settimanali e bisettimanali l'orario di apertura viene fissato dalle ore 7.00 alle ore 13.00, salvo diversa indicazione nelle schede di mercato. Nelle stesse schede potrà essere previsto l'orario di inizio e di fine delle operazioni di montaggio e di smontaggio.

3. Per i posteggi isolati l'orario massimo di apertura viene fissato dalle ore 7.00 alle ore 23.00 salvo diversa indicazione sulle schede di posteggio.

4. Il commercio in forma itinerante segue gli orari del commercio su area privata.

5. Il Sindaco provvederà alle eventuali modifiche o integrazioni in materia di orari di vendita.

Art. 22 Vendita a mezzo di autoveicoli

1. Per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari è consentito l'uso di veicoli appositamente attrezzati, in possesso dei requisiti previsti dalle normative sanitarie e

purché non eccedano le misure del posteggio.

2. I veicoli utilizzati per l'attività commerciale collocati nei posteggi non devono occupare spazio al di fuori di quello espressamente assegnato e coincidente con la superficie e il dimensionamento del posteggio.

Art. 23 Posteggi isolati per attività stagionali o ricorrenze religiose e civili

1. Possono essere previsti singoli posteggi fuori mercato a carattere stagionale o in occasione di particolari ricorrenze religiose e civili per periodi non superiori a 150 giorni complessivamente nell'anno solare.

2. In deroga a quanto previsto dal Piano, possono essere autorizzati con deliberazione di Giunta comunale, singoli posteggi fuori mercato a carattere stagionale o in occasione di particolari ricorrenze religiose e civili per periodi non superiori a 30 giorni complessivamente nell'anno solare. La concessione in deroga può essere rilasciata per i periodi interessati secondo le richieste e compatibilmente con quanto previsto dalla normativa in materia di circolazione stradale, igienico-sanitaria, di tutela dei beni architettonici, culturali, paesaggistici. La concessione del posteggio stagionale in deroga non costituisce alcun vincolo di destinazione dell'area.

3. Verrà pubblicato apposito avviso, che definirà tempistiche di presentazione e modalità di rilascio, sul sito internet istituzionale del Comune. Le eventuali istanze, prodotte dopo la pubblicazione dell'avviso, verranno esaminate in base all'anzianità di iscrizione al REA.

Art. 24 Posteggi isolati fuori mercato

1. Il Comune rilascia la concessione fino a dodici anni, fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti, del posteggio a seguito della pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente dell'elenco dei posteggi liberi nel territorio comunale.

2. Le modalità di presentazione delle istanze, la formazione delle graduatorie e i termini previsti per la pubblicazione delle stesse e per la presentazione delle istanze di revisione sono previsti dai precedenti artt. 10 e 11 del presente regolamento.

3. Nelle aree demaniali di cui il Comune non abbia la diretta disponibilità è possibile l'individuazione di posteggi isolati previa concessione delle competenti autorità che

stabiliscono le modalità e le condizioni, anche temporali, per l'utilizzo delle aree in questione. In tal caso il Comune, previa verifica della sussistenza dei requisiti per poter svolgere l'attività, rilascia l'autorizzazione per il commercio sul posteggio.

Art. 25 Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di feste, sagre, mostre, manifestazioni o comunque altre riunioni straordinarie di persone non inserite nel calendario delle fiere, potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee di commercio su aree pubbliche su posteggi che devono essere indicati in numero, dimensioni, settore merceologico e ubicazione nei programmi delle manifestazioni organizzate o riconosciute dall'Amministrazione comunale o dalle Municipalità.

2. Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono valide solo per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate ad imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010.

3. Gli atti dell'amministrazione comunale che prevedono o riconoscono l'evento potranno indicare anche l'eventuale organizzatore dello stesso. In tal caso quest'ultimo è tenuto a presentare apposita istanza, secondo le modalità definite dagli uffici competenti, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.

4. Nel caso in cui gli atti dell'amministrazione comunale non individuino l'organizzatore dell'evento, le eventuali istanze verranno esaminate in base all'anzianità di iscrizione al REA o di analogo documento per le ditte che non hanno sede in Italia.

5. In caso di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale di cui alla normativa vigente, nonché di manifestazioni con organizzatore, sarà rilasciata a quest'ultimo un'unica autorizzazione con allegato l'elenco degli operatori prescelti.

Art. 26 Mercati a merceologia esclusiva

1. Il Comune può istituire nuovi mercati a merceologia esclusiva con la procedura prevista dall'art. 3 del presente regolamento.

2. Sono considerati mercati a merceologia esclusiva anche i mercati settimanali o giornalieri cui partecipano esclusivamente operatori che vendono prodotti in possesso di

particolari certificazioni.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione, le modalità di esercizio del commercio, la disciplina delle presenze e assenze si applicano le stesse modalità previste per tutti gli altri mercati.

CAPO III Commercio itinerante

Art. 27 Rilascio del titolo abilitante

1. L'avvio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività da inviare al primo Comune in cui l'operatore intende esercitare l'attività.
2. La SCIA va inviata con le modalità telematiche previste dal Comune.
3. La SCIA per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. L'operatore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 28 Subingresso nell'autorizzazione di commercio itinerante

1. Il subingresso da parte di un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, è subordinato a comunicazione per il settore non alimentare e a SCIA unica per il settore alimentare. La comunicazione o la SCIA unica vanno presentate al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l'attività.
2. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA.
3. Il titolare di più attività può trasferirne separatamente una o più e il trasferimento può essere effettuato solo insieme al relativo complesso di beni.
4. Il subentrante dovrà presentare la comunicazione o la SCIA unica, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di acquisizione del titolo per atto tra vivi, ed entro sei mesi dalla morte del titolare in ipotesi di acquisizione mortis causa. Il subentrante potrà iniziare l'attività solo dopo aver presentato comunicazione o SCIA unica di subingresso e da tale data decorrerà la rilevazione delle presenze.

Art. 29 Modalità di svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto sull'area pubblica ad eccezione delle zone interdette dalle norme regionali e da quelle vietate dal presente regolamento per motivi di viabilità.
2. L'operatore autorizzato all'esercizio del commercio in forma itinerante non può collocare o mettere in mostra per la vendita le merci a terra e non può collocarle su banchi o altre attrezzature di vendita posizionati a terra.
3. L'esercizio del commercio itinerante a mezzo di veicolo o natante appositamente attrezzato è consentito a condizione che la sosta dello stesso sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione veicolare, pedonale o nautica. E' vietata l'esposizione della merce all'esterno del veicolo o del natante.
4. È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante nelle aree di mercato o di fiera e in quelle adiacenti nei giorni e negli orari di svolgimento degli stessi, intendendosi per adiacenti le aree disposte ad una distanza inferiore a metri 500 dal perimetro esterno dell'area di mercato o fiera.
5. L'operatore può esercitare l'attività sostando per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto. Al termine delle operazioni di vendita dovrà spostarsi di almeno 250 metri, con divieto di tornare nella medesima area nell'arco della stessa giornata.
6. Non è consentita la sosta: sui ponti; nelle vicinanze di servoscala o piani inclinati dedicati alle persone diversamente abili, in modo tale da creare impedimento; davanti agli ingressi e alle vetrine, durante il loro orario di apertura, degli esercizi di commercio in area privata, dei pubblici esercizi e delle attività economiche in genere; davanti alle attività ricettive, alle banche e agli sportelli automatici degli istituti di credito, agli uffici pubblici, alle fermate dei servizi di trasporto; sui sagrati delle chiese; a una distanza inferiore a metri 250 dagli ingressi di ospedali, case di cura, pronto soccorso ed edifici dedicati alle forze militari e di pubblica sicurezza.
7. L'operatore deve esibire il titolo abilitante corredato dell'attestazione di avvenuta presentazione, su richiesta degli organi di vigilanza.

8. Agli imprenditori agricoli, iscritti come tali al registro imprese, è consentita la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante previa comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di produzione, con le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

9. Le disposizioni dell'art. 8 del presente regolamento si applicano, ove compatibili, anche all'esercizio del commercio in forma itinerante.

Art. 30 Zone vietate

1. È vietata l'attività del commercio in forma itinerante, per gli operatori del commercio e per i produttori agricoli, in tutte le zone definite, sotto il profilo urbanistico, "centro storico" sia della città insulare che della terraferma.

2. È vietata inoltre l'attività del commercio in forma itinerante, per gli operatori del commercio e per i produttori agricoli, nelle seguenti località:

- nelle strade di larghezza inferiore a metri 4, nonché nelle aree di incrocio tra strade e nell'area di rispetto degli incroci medesimi individuata in metri 3 di profondità da ogni lato;
- in tutti i parchi e giardini pubblici del territorio comunale, con esclusione di eventuali attività previste dagli Enti gestori dei parchi e dei giardini stessi;
- nei rii, canali e bacini interni, con l'esclusione per i rii ed i canali delle isole di Murano e Burano, dei soggetti autorizzati a vendere i prodotti del proprio fondo ai sensi del D.Lgs. n. 228/01, consentendo loro di sostare per il periodo necessario alla corretta operazione di ormeggio finalizzata alla vendita;
- nelle strade sulle quali è vietata la circolazione degli automezzi e nelle seguenti zone del Lido e Terraferma, per motivi di viabilità: Piazzale e Gran Viale Santa Maria Elisabetta, Piazzale del Casinò al Lido, Piazzale Ravà, Piazza Ferretto, Piazzetta Matter, Piazzetta Da Re, Piazzale Donatori di Sangue, Piazzetta Battisti, Piazzale Favretti, Via Palazzo, Via San Girolamo, Piazza del Mercato Marghera, area antistante il Casinò di Ca' Noghera.

3. In occasione di manifestazioni particolari e limitatamente alla durata delle stesse, il Sindaco può derogare ai divieti di cui sopra con proprio provvedimento. Per ragioni di ordine pubblico o di viabilità, su richiesta degli organi di polizia, può essere temporaneamente interdetto l'esercizio del commercio itinerante in località diverse da quelle di cui ai commi precedenti.

Art. 31 Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta comunale di durata prevista dalla normativa di settore, per il settore alimentare e per il settore non alimentare. Il predetto nulla osta contiene le condizioni, le modalità per l'accesso alle aree predette nonché le eventuali tipologie merceologiche consentite.
2. In fase di prima applicazione il numero degli operatori ammessi all'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime corrisponde a quello già determinato dall'autorità marittima nell'ultimo anno di competenza.
3. Entro il 31 gennaio, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale ed iscritte al relativo Albo regionale, viene pubblicato apposito procedimento di selezione tramite bando ad evidenza pubblica con il quale si rende noto il numero degli operatori ammessi all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale marittima, suddivisi per tipologie merceologiche, nonché i criteri di selezione prescelti ai sensi del successivo art. 32 del presente regolamento.
4. Gli operatori interessati inviano le domande nel periodo compreso fra il 1° febbraio ed il 15 marzo successivo. Il nulla osta sarà rilasciato entro il 30 aprile successivo, con validità fino al 30 settembre, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010. Il mancato ritiro del nulla osta entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione di rilascio è ritenuto mancato inizio tale da comportare la decadenza del nulla osta stesso.
5. L'attività deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, utilizzando banchi mobili a trazione elettrica o a mano aventi le dimensioni massime di mt. 2,50 x 2,00 e tenda parasole delle dimensioni massime di mt. 3,50 x 3,00. L'attività di vendita deve comunque esercitarsi in conformità a quanto prescritto dal presente regolamento e dai commi 3 e 4 dell'art. 4 della Legge Regionale per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
6. È vietata la vendita di prodotti non compresi nel nulla osta. L'attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazione o

pregiudizio per le attività balneari, e nel rispetto della "Disciplina delle attività che si svolgono sulle spiagge marittime" di cui alle vigenti disposizioni.

Art. 32 Criteri di assegnazione dei nulla osta per il commercio in area demaniale marittima

1. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010, assegna i nulla osta secondo la graduatoria suddivisa per tipologia merceologica e redatta in base ai seguenti criteri di massima, come declinati dal bando:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sull'area demaniale oggetto del bando.

La professionalità valutabile è cumulata solo con quella dell'ultimo titolare che abbia effettivamente esercitato, sia proprietario che affittuario, al quale il richiedente sia eventualmente subentrato nella titolarità del nulla osta medesimo;

b) esercizio dell'attività compatibilmente alle esigenze di tutela territoriale e ambientale.

2. I criteri di assegnazione dei nulla osta di cui al precedente comma 1 lettera b) devono essere posseduti dal richiedente entro l'inizio della stagione balneare per la quale il nulla osta è stato rilasciato e devono essere rispettati anche dagli eventuali successivi aventi causa, pena la decadenza dal nulla osta.

CAPO IV Funzionamento delle fiere

Art. 33 Norme generali per il funzionamento delle fiere

1. Nelle fiere è previsto il rilascio dell'autorizzazione a partecipare e la contestuale concessione valida fino a dodici anni del posteggio valevole per i giorni della fiera. Tale autorizzazione non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce. L'autorizzazione a partecipare alla fiera e la relativa concessione del posteggio costituiscono, nel loro insieme, ramo d'azienda.
2. La concessione del posteggio, e la contestuale autorizzazione, hanno validità fino a dodici anni. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati all'articolo 5, comma 1, lettera b), della Legge Regionale, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e la revoca dell'autorizzazione. L'assenza per malattia potrà essere giustificata, secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento, per non oltre due volte nell'ambito di tre edizioni consecutive.
3. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi, il Comune ne pubblica l'elenco con le modalità previste dalle normative vigenti. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 2 deve essere inviata al Comune con le modalità di cui all'art. 10 e 11 del presente regolamento.
4. Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 2, vengono concesse miglorie ai titolari di posteggio con le modalità dell'art. 12 del presente regolamento.
5. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito dello stesso settore alimentare o non alimentare nel caso di aree di fiera con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.
6. In caso di subingresso il subentrante dovrà presentare la relativa comunicazione, per il settore non alimentare, o la SCIA unica per il settore alimentare, prima della partecipazione alla fiera. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione del dante causa.

7. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera, altrimenti è considerato assente.

8. Le disposizioni dell'art. 8 del presente regolamento si applicano, ove compatibili, anche all'esercizio del commercio nelle fiere.

9. In deroga alle disposizioni del presente Capo, al fine di promuovere l'esigenza di una maggior qualificazione professionale merceologica e commerciale e allo scopo di armonizzarne lo svolgimento in un migliore contesto con il tessuto urbano e commerciale circostante, la gestione delle fiere, ed in particolare di quelle ricadenti nel periodo natalizio, pasquale e in altri periodi particolari dell'anno, nonché dei servizi connessi, può essere affidata dal Comune alle Associazioni di categoria mediante convenzione che stabilisce modalità, adempimenti e obbligazioni reciproche. Nella convenzione medesima sono stabilite le prescrizioni particolari e specifiche per la presentazione delle domande, la conseguente assegnazione di posteggi, gli elementi di arredo dei banchi e delle merceologie, la localizzazione dei posteggi medesimi, le loro dimensioni ed ogni altra disposizione che il Comune intende adottare ai fini di cui al comma precedente. La presente disposizione si applica a far data dalla deliberazione di approvazione del presente regolamento. Sono fatti salvi i diritti degli assegnatari dei posteggi in essere, salva diversa localizzazione dei posteggi.

Art. 34 Assegnazione posteggi nelle fiere

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione comprensiva di concessione del posteggio valida fino a dodici anni con le modalità di cui agli artt. 10 e 11.

Art. 35 Formazione della graduatoria dei precari ed assegnazione posteggi occasionalmente liberi

1. Alla fiera possono partecipare, in qualità di precari, gli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Lo stesso soggetto non può presentare più comunicazioni di partecipazione per la stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse. Le comunicazioni di partecipazione alla fiera in qualità di operatore precario devono pervenire almeno 60 giorni prima dell'inizio della stessa. La comunicazione deve essere inviata con le modalità telematiche previste dal Comune.

2. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera, rispettando il posteggio assegnato.

3. La graduatoria dei precari per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi dovrà essere affissa all'Albo comunale almeno 15 giorni prima dello svolgimento della fiera ed è redatta secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze nella medesima fiera, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio occasionalmente libero. Non è consentito sommare le presenze effettive maturate con riferimento a più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui sia titolare la medesima persona;
- b) in caso di parità di presenze, maggior anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di conferimento in società viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

4. Il posteggio occasionalmente libero viene assegnato per tutto il periodo della fiera, secondo l'ordine di graduatoria:

- a) agli operatori non concessionari che hanno presentato domanda;
- b) agli operatori che hanno presentato istanza fuori termine, ma con il preavviso previsto dall'art. 16, comma 4 del presente regolamento.

5. Non è consentito all'operatore precario presentarsi per la spunta con titolo diverso da quello comunicato nella domanda di partecipazione.

CAPO V Funzionamento dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo

Art. 36 Caratteristiche dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo

1. Il Comune istituisce i mercatini dell'antiquariato e del collezionismo con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento; il Comune può definire con successiva deliberazione di Giunta comunale i criteri per l'individuazione del soggetto gestore, i compiti e le modalità organizzative ai sensi dell'art. 9 comma 9 della Legge Regionale 10/01. Il Comune, prima dell'istituzione, può prevedere la sperimentazione del mercatino in un massimo di tre edizioni, non ripetibili nei tre anni successivi.
2. Ogni mercatino deve prevedere un numero di posteggi non inferiore a 30. Il Comune può prevedere la presenza di operatori non professionali (c.d. hobbisti) comunque in numero non superiore a quello destinato agli operatori professionali.
3. Sia per i mercatini di nuova istituzione che per quelli già istituiti, ove sia prevista la figura del gestore, gli operatori professionali e non professionali vengono individuati da quest'ultimo, il quale invia all'ufficio competente l'elenco dei soggetti prescelti, in piena autonomia, per la partecipazione al mercatino, in base alla localizzazione, al numero, alle dimensioni, alle caratteristiche e all'eventuale tipologia, alla cadenza del mercatino in cui il posteggio è inserito, secondo le modalità sotto riportate. L'elenco deve essere presentato al Comune entro il 30 novembre di ogni anno, obbligatoriamente con le modalità telematiche vigenti.

Art. 37 Assegnazione dei posteggi

1. Sia per i mercatini di nuova istituzione che per quelli già istituiti, ove non sia prevista la figura del gestore, l'autorizzazione ai singoli operatori professionali viene rilasciata in base alla localizzazione, al numero, alle dimensioni, alle caratteristiche e all'eventuale tipologia, alla cadenza del mercatino in cui il posteggio è inserito, secondo i criteri previsti dalla vigente normativa e dalla deliberazione di indirizzo della Giunta comunale.
2. Sia per i mercatini di nuova istituzione che per quelli già istituiti, ove non sia prevista la figura del gestore, l'autorizzazione ai singoli operatori non professionali viene rilasciata in base alla localizzazione, al numero, alle dimensioni, alle caratteristiche e all'eventuale

tipologia, alla cadenza del mercatino in cui il posteggio è inserito, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda (numero di protocollo assegnato). Le istanze dovranno essere inviate al Comune, con le modalità telematiche vigenti, a partire dal 1° settembre ed entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Contro le citate graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza l'ufficio si pronuncia nel termine massimo di 30 giorni dalla scadenza dei 15 sopraindicati.

4. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria sino all'assegnazione di tutti i posteggi. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio, non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria ed il soggetto rinunciatario perde ogni diritto a successive assegnazioni nell'anno.

5. L'operatore, o suo delegato ad uopo incaricato, che non si presenti all'assegnazione del posteggio verrà considerato rinunciatario.

Art. 38 Partecipazione ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo

1. Possono partecipare ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo gli operatori professionali in possesso di iscrizione al REA per l'attività commerciali che abbiano presentato apposita comunicazione al comune almeno 15 giorni prima dello svolgimento del mercatino stesso, e gli operatori non professionali (c.d. hobbisti) muniti del tesserino di riconoscimento che vendono beni in modo del tutto sporadico e occasionale.

2. Gli operatori non professionali partecipano ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all'anno, inteso come sei giornate.

3. Gli operatori non professionali devono osservare le seguenti disposizioni:

- munirsi di un tesserino di riconoscimento; il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita;
- vendere beni di valore non superiore ciascuno ad € 250,00, tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale;
- esibire un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita. Tale elenco deve essere timbrato dal

Comune contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito tesserino. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore al fine di eventuali controlli;

- verrà apposto un timbro per ogni singola giornata di svolgimento del mercatino.

Art. 39 Orari di vendita

1. Per i mercatini l'orario di apertura viene fissato nelle schede di mercato. Nelle stesse schede potrà essere previsto l'orario di inizio delle operazioni di montaggio.

2. Il Sindaco provvederà alle eventuali modifiche o integrazioni in materia di orari di vendita.

Art. 40 Norme per lo svolgimento dei mercatini

1. Salvo quanto disposto dalle norme specifiche, per la disciplina dei mercati dell'antiquariato e del collezionismo si rimanda a quanto disposto all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 41 Obblighi per i venditori dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo

1. Tutti gli operatori, qualora vendano oggetti di valore superiore a € 500,00, hanno l'obbligo di rilasciare, a richiesta dell'acquirente, una dichiarazione attestante:

- le generalità del venditore;
- la lecita provenienza della merce;
- la descrizione dell'articolo.

2. La dichiarazione di cui sopra può essere corredata da una o più fotografie dell'oggetto venduto, fissate alla dichiarazione e firmate dal venditore e dall'acquirente.

3. Nel caso venga posto in vendita abbigliamento usato, accessori di abbigliamento e calzature usati questi dovranno essere accompagnati da formale attestazione di "prodotto sanificato".

CAPO VI Norme generali per la tutela del consumatore

Art. 42 Diritti dei consumatori

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e successive modificazioni, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne é promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- d) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà.

Art. 43 Obblighi generali in materia di tutela del consumatore

1. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.

2. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

Art. 44 Contenuto minimo delle informazioni

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
- d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Art. 45 Modalità di indicazione

1. Le indicazioni di cui all'articolo precedente devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Art. 46 Indicazioni in lingua italiana

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Art. 47 Divieti di commercializzazione

1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 44, 45, 46 del presente regolamento. La violazione a detti articoli è sanzionata ai

sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 206/2005.

Art. 48 Ambito di applicazione

1. Per i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento o in disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non già disciplinati.

2. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'art. 50 del presente regolamento.

3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.

4. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.

5. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi, recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 50 del presente regolamento.

6. Il presente capo non si applica:

- a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

Art. 49 Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.

2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.

Art. 50 Esenzioni

1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

- a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della Legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
- b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
- c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
- d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
- e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
- f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
- g) prodotti di fantasia;
- h) gelati monodose;
- i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

CAPO VII Disposizioni finali

Art. 51 Sanzioni

1. Il corrispettivo per la concessione del suolo è determinato sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il mancato pagamento o il pagamento in misura inferiore del corrispettivo dovuto per l'occupazione di un posteggio, oltre alle sanzioni previste dal relativo regolamento, comporta, per l'operatore precario, la non attribuzione del punteggio di presenza, salva ogni azione di recupero.
2. È sanzionato ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d.lgs.:
 - l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o senza il nulla osta per le aree demaniali marittime;
 - l'utilizzo di un'area diversa da quella indicata nella concessione stessa;
 - l'esercizio del commercio itinerante nelle zone inibite dalla vigente Legge Regionale, così come individuate all'art. 30 comma 1 del presente regolamento.
3. È sanzionato ai sensi dell'art. 29, comma 2 del d.lgs. chiunque violi i seguenti articoli:
 - art. 8, commi 2, 9, 10;
 - art. 31, commi 5 e 6.
4. È sanzionato ai sensi dell'art. 29, comma 2 del d.lgs. chiunque violi i seguenti articoli:
 - art. 29, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
 - art. 30, comma 2;
5. È sanzionato ai sensi dell'art. 22, comma 3 del d.lgs. chiunque violi i seguenti articoli:
 - art. 8, comma 17;
 - art. 49.
6. Fatte salve le sanzioni previste dal d.lgs., l'inosservanza delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita ai sensi del d.lgs. n. 267/00, Testo Unico Enti Locali.
7. È sanzionato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 206/2005, chiunque violi gli articoli 44, 45, 46 e 47 del presente regolamento.

8. In applicazione dell'art. 29, comma 3 del d.lgs. , in caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta, previa diffida, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni commisurato: alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e da ogni altra modalità dell'azione; alla gravità del danno o del pericolo cagionato all'interesse pubblico; alla condotta del responsabile precedente la violazione nonché all'opera svolta dallo stesso per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Per "stessa violazione" deve intendersi la violazione allo stesso articolo e comma.

Nel caso di attività esercitata occupando un'area eccedente le dimensioni della concessione la misurazione deve essere effettuata in base all'effettivo ingombro e alla sagoma dell'abuso.

Si considerano di particolare gravità:

- a) l'occupazione abusiva di uno spazio eccedente di oltre il 9% quello oggetto di concessione, purché pari o superiore a 0,50 mq;
- b) il mancato rispetto del settore o della specializzazione merceologica, l'utilizzo di attrezzature di dimensioni o tipologie diverse da quelle consentite nonché la violazione di eventuali ulteriori limitazioni previste ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento;
- c) le violazioni di cui all'art. 8, comma 10 del presente regolamento;
- d) le violazioni di cui all'art. 8, comma 9 del presente regolamento, in ipotesi di seconda violazione commessa nell'arco di un anno dalla commissione della prima violazione;
- e) il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 8, comma 4, del presente regolamento.

9. Ferma restando l'applicazione della sospensione dell'attività di vendita di cui al precedente comma 8, può essere disposto, ai sensi degli artt. 13 e 20 del D.Lgs. 689/1981, in quanto finalizzato alla confisca, il sequestro cautelare della merce esposta o accatastata sulle superfici eccedenti le dimensioni autorizzate del posteggio e della merce appesa in violazione alle disposizioni dell'articolo 8, comma 9, del presente regolamento.

10. Ferme restando le sanzioni applicabili, l'occupazione eccedente l'area concessa è comunque abusiva e soggetta al pagamento del relativo canone di occupazione di suolo unico.

Art. 52 Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla notifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. Per gli operatori itineranti l'effettivo inizio dell'attività è provato con l'iscrizione al Registro Imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare del titolare o, in caso di società, del rappresentante legale o del socio designato o per cause di forza maggiore quali situazioni meteorologiche avverse;
- c) nel caso in cui il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- d) qualora il titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non provveda all'iscrizione nel registro delle imprese o all'apertura della posizione IVA o all'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS entro sei mesi dall'avvenuta notifica dell'avvenuto rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) della Legge Regionale;
- e) nel caso in cui il titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante divenga irreperibile e cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/1989;
- f) nel caso in cui il titolare, o i soggetti previsti non risultino più in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010.

2. Si applica la normativa regionale di riferimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di irregolarità contributiva DURC o altra documentazione equivalente ai sensi della normativa vigente, previa comunicazione al titolare in caso di affitto d'azienda anche ai fini degli effetti sospensivi o revocatori sull'autorizzazione stessa.

Art. 53 Decadenza dalla concessione o dal nulla osta

1. La decadenza è disposta dal Dirigente competente al rilascio delle concessioni e dei nulla osta. Sono cause di decadenza dalla concessione o dal nulla osta:

- a) la violazione di cui all'art. 8, comma 2 del presente regolamento qualora si verifichi in un numero di sei volte durante la vigenza della concessione, salvo diversa previsione contenuta nella concessione medesima. Non ostano alla pronuncia della decadenza eventuali subingressi nella concessione né il ripristino, per qualsiasi causa, della intestazione originaria;
- b) il mancato pagamento del canone unico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
- c) la mancata reintegrazione della garanzia ai sensi dell'art. 8 comma 22 del presente regolamento;
- d) ulteriori violazioni delle disposizioni della concessione individuate nel provvedimento concessorio o nel disciplinare allegato alla concessione medesima.

2. Le violazioni degli obblighi concessori si intendono riferite alla concessione, indipendentemente dal soggetto operante al momento della contestata violazione, sia esso titolare dell'impresa che esercita direttamente l'attività sia egli affittuario o cessionario dell'azienda. Il concedente e il cedente sono tenuti a comunicare all'affittuario e al cessionario il numero e la tipologia di violazioni relative alla concessione per cui è richiesto il subentro. Ai medesimi obblighi è altresì tenuto l'affittuario nei confronti del dante causa.

3. Il Comando Polizia Municipale trasmette, dopo l'avvenuta contestazione e/o notificazione, copia dei verbali di constatazione delle violazioni previste nel presente articolo al Settore Tributi e all'ufficio competente al rilascio della concessione. Il mancato pagamento del canone e di altri oneri è accertato dal Settore Tributi.

Art. 54 Norme transitorie e finali

1. In sede di riassegnazione dei posteggi nei mercati dovranno essere rispettati i limiti di cui all'art. 14, comma 4 del presente regolamento.

2. È fatta salva l'applicazione del "regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate". Nel caso di

mercati disciplinati da specifiche disposizioni regolamentari, il presente regolamento si applica in quanto compatibile nonché per le disposizioni di cui agli artt. 8 comma 22, 13 commi 3 e 4, 14 comma 2, 51, 52 e 53.